

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE TRA.I.L. CUNEO"

ART. 1. – DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TRASPORTI INFRASTRUTTURE E LOGISTICA CUNEO" – SIGLABILE IN "ASSOCIAZIONE TRA.I.L. CUNEO"

ART. 2. – SEDE

L' "ASSOCIAZIONE TRA.I.L. CUNEO" ha sede nel Comune di Cuneo alla via Emanuele Filiberto n. civico 3

ART. 3. – SCOPO

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra Associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro.

L'Associazione si prefigge lo scopo di esercitare attività mirata alla valorizzazione, sviluppo e innovazione del sistema della mobilità, della logistica e delle infrastrutture per il trasporto del quadrante sud-ovest della regione Piemonte, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della provincia di Cuneo considerate nell'ambito delle interconnessioni con i territori limitrofi.

A tal fine, l'azione dell'Associazione si inserisce in modo coerente e sinergico nell'ambito delle scelte di indirizzo e delle priorità individuate dal sistema di pianificazione strategica, sia della Regione Piemonte attraverso propri piani settoriali e sia di area vasta di medio-lungo periodo promossa congiuntamente dalla Provincia di Cuneo, dalla Camera di Commercio di Cuneo e dalla Fondazione CRC, con il coinvolgimento delle principali istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio della provincia di Cuneo.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà curare e favorire lo svolgimento - anche da parte di terzi soggetti - di attività di analisi, studio, pianificazione, progettazione e sviluppo dell'intero sistema sopra richiamato.

L'associazione non potrà svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse e/o strumentali.

ART. 4. – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ART. 5. – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dal fondo di dotazione;
- dai contributi dei privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai contributi dello Stato e/o dall'Unione Europea, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, dalle Fondazioni bancarie e da qualunque altro soggetto terzo, sia esso persona fisica o giuridica;
- da donazioni e lasciti testamentari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di ammissione ad integrazione del fondo di dotazione;
- dalle quote associative annue;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, degli associati;
- dal ricavato eventualmente derivante da attività strumentali, quali l'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 6. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro il 30 aprile, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; entro il 31 ottobre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ART. 7. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

ART. 8. – ASSOCIATI

L'associazione è riservata a soggetti quali Camere di commercio, Regioni, Province, Fondazioni anche bancarie, soggetti da questi partecipati, Istituti finanziari e imprese e/o enti che operano nei settori previsti nell'oggetto sociale.

Sono soci dell'Associazione e la sostengono finanziariamente i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci sostenitori.

I soci partecipano all'Associazione attraverso contributi sia in termini finanziari che di collaborazione tecnica e scientifica.

La qualifica di socio sostenitore può essere assegnata ai soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, contribuiscano, anche occasionalmente al finanziamento di un progetto o di parte di esso, con un contributo d'importo uguale o superiore alla corrispondente quota annua.

Possono far parte dell'Associazione, con diritto di voto, i soci fondatori e ordinari che abbiano versato la quota di contribuzione definita dall'Assemblea, al pari dei soci sostenitori di cui al comma precedente.

I soci sostenitori che hanno contribuito al sostegno di uno specifico progetto in misura corrispondente ai criteri definiti dall'Assemblea stessa, conserveranno la loro qualifica per tutta la durata del progetto finanziato.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre far domanda al Presidente; l'accettazione è subordinata all'approvazione - a suo insindacabile giudizio - del Consiglio Direttivo, sulla base di un motivato interesse.

I soci si obbligano ad osservare le norme del presente statuto, nonché tutte le deliberazioni che gli organi dell'Associazione riterranno opportuno emanare per disciplinare l'attività dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti a versare la quota annuale nei modi, nei termini e nella misura all'uopo stabiliti dal successivo articolo.

I soci fondatori dell'Associazione saranno quelli nominati come tali del Consiglio Direttivo.

ART. 9. – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 10. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

I soci di tutte e tre le categorie cessano di far parte dell'Associazione per recesso o esclusione.

I soci fondatori e ordinari hanno facoltà di recedere dall'Associazione allo scadere di ogni anno finanziario con preavviso di almeno tre mesi, mentre i soci sostenitori possono recedere in qualunque momento dall'Associazione, con preavviso di almeno tre mesi, ferme restando, anche dopo la data di recesso, tutte le obbligazioni del socio recedente verso l'Associazione che alla data stessa siano in corso di adempimento e fra queste il versamento della quota annuale.

L'esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I casi di esclusione proponibili dal Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- Attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- Grave danno morale o materiale all'Associazione;

- Mancata osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo e/o dei regolamenti di esecuzione eventualmente emanati, oltre ad eventuali inadempienze di natura finanziaria, fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto ad avere alcun rimborso dall'Associazione, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo,
- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le funzioni ricoperte nei succitati Organi sono svolte a titolo gratuito. A tutti i componenti gli Organi dell'Associazione è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

ART. 12. – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente anziano, o in caso di assenza o impedimento temporaneo di entrambi, dal Vice Presidente, che viene assistito da un segretario per la redazione dei relativi verbali.

Segretario dell'Assemblea è il segretario dell'Associazione.

I verbali relativi alle riunioni assembleari devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, oltre che dal Segretario.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ed entro il 31 (trentuno) ottobre per l'approvazione del preventivo.

I soci devono essere convocanti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora della riunione di prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno, spedita con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea degli associati può essere convocata su domanda motivata contenente gli argomenti da trattare e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea degli Associati può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

ART. 14. – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- approva le quote di ammissione e associative e i contributi degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e provvede alle relative nomine;
- nomina il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo eletti su designazione dei soci fondatori e due Vice Presidenti;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti optando a tal fine per la forma monocratica o collegiale, oltre ad eventuali n. 2 supplenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera l'eventuale esclusione del socio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro di sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio,
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera su quanto altro di sua competenza.

Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, a richiesta anche di un solo socio; in tal caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

ART. 15. - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati aventi diritto ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto possono partecipare personalmente oppure mediante delega scritta ad altro socio, depositata nelle mani del Presidente. E' ammessa per ciascun socio la presentazione di una sola delega.

Le assemblee ordinarie saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà dei soci appartenenti all'Associazione alla data dell'avviso di convocazione, ed in seconda convocazione potranno svolgersi trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le Assemblee straordinarie saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino

almeno la metà dei soci appartenenti all'Associazione alla data dell'avviso di convocazione. In seconda convocazione, che non dovrà avvenire se non trascorsi otto giorni dalla prima, l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del numero dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e tanto in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Le deliberazioni assembleari obbligano tutti coloro che aderiscono ed aderiranno all'Associazione. Quorum qualificanti sono previsti in caso di deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, come previsto e disciplinato dagli articoli 21 e 24 del presente Statuto.

ART. 16. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea degli associati di cui almeno i due terzi indicati dagli associati fondatori.

I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia o recesso di un membro designato da un socio fondatore di cui sopra, lo stesso ente provvederà alla designazione del sostituto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente nominato dall'Assemblea, scelto tra i soggetti nominati dai soci fondatori e nomina inoltre un Segretario ed un Tesoriere da individuarsi all'interno o all'esterno del Consiglio: al Tesoriere spetterà la gestione ed amministrazione dei fondi dell'Associazione.

Per le due cariche di Segretario e Tesoriere può essere nominata la stessa persona.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 120 (centoventi) giorni e ogniqualvolta sia convocato dal Presidente, o su iniziativa motivata di almeno

 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno, spedita a mezzo raccomandata o strumento elettronico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni liberi prima della data stabilita; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata a mezzo raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita.

Tuttavia il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse. Al Consiglio Direttivo spetta la direzione dell'attività sociale. Esso è investito di ogni più ampio potere di amministrazione e disposizione, salvo quanto è espressamente riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione o in qualsiasi altra località indicata dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 17- COMPETENZE DELL'ORGANO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti:

- la gestione operativa dell'Associazione;
- le domande di ammissione di nuovi associati e nomina i soci fondatori;
- la proposta all'assemblea di esclusione di associati a norma dell'art. 10;
- la proposta all'assemblea di quote di ammissione, associative e i contributi;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e la presentazione all'assemblea degli associati;
- la predisposizione di eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- l'accettazione di lasciti testamentari, eredità e legati con beneficio di inventario di valore inferiore ad euro 50.000,00 determinando al contempo sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione,
- quant'altro di sua competenza.

ART. 18. – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente è nominato dall'Assemblea su designazione dei soci fondatori e presiede anche il Consiglio Direttivo, tra i cui membri è scelto, dura in carica 4 (quattro) anni e non è eleggibile consecutivamente più di due volte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, coordina l'attività dell'Associazione, firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Associazione e adempie a tutte le funzioni che gli vengono delegate dall'Assemblea degli Associati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti e ne promuove la riforma se necessario.

Il Presidente cura la predisposizione delle bozze del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, per l'approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea degli Associati, corredandole di idonee relazioni.

L'Assemblea nomina due Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente anziano; in caso di assenza od impedimento temporaneo di entrambi, l'altro Vice Presidente; è qualificato anziano il Vice Presidente secondo l'ordine, rispettivamente di anzianità di carica e di età.

Nei confronti degli Associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati) la firma del Vice Presidente e il suo intervento costituiscono prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 19. – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina l'organo di controllo in forma monocratica o collegiale a sua scelta, che dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In caso di collegialità, l'organo di controllo è composto di 3 (tre) membri e nomina al suo interno un proprio Presidente, al quale tra l'altro compete la convocazione dello stesso organo.

Possono inoltre essere nominati due componenti supplenti che entreranno in carica in caso di vacanza durante il corso del triennio.

I componenti dell'organo di controllo sono tenuti all'obbligo della riservatezza riguardo a tutte le informazioni di carattere non pubblico di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore l'assemblea nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In tal caso l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo se lo stesso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 20 – LIBRI SOCIALI

Vengono istituiti e tenuti aggiornati i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, nel quale devono essere indicati i dati relativi a ciascun associato;
- Libro verbali dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
- Libro verbali del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
- Libro verbali del Collegio dei Revisori dei Conti in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;

ART. 21 - MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico.

ART. 22 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea degli Associati che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, se d'importo superiore ad euro 50.000,00 (euro

cinquantamila e centesimi zero), altrimenti sono accettate dal Consiglio Direttivo; è altresì sottoposto all'accettazione da parte dell'Assemblea il conferimento in comodato di beni di proprietà degli associati o di terzi.

I lasciti testamentari, le eredità e i legati sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, mentre- in presenza di lasciti, eredità e legati di importo superiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila e centesimi zero) la competenza è dell'Assemblea degli Associati; tali organi deliberano al contempo sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 23 - BILANCIO

Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun esercizio.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione della bozza del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente dell'anno in corso, da sottoporre poi all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione della bozza del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre poi all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli associati. I bilanci approvati dal Consiglio Direttivo sono consegnati al Collegio dei revisori dei Conti, che predispone la propria relazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che hanno motivato interesse alla loro consultazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati convocata per la loro approvazione.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue, oltre che le cause previste dalla legge, per delibera dell'Assemblea straordinaria, assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In tale sede l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione o ente non lucrativo con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 25 - TELECOMUNICAZIONE

Le adunanze di tutti gli organi associativi collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.

In tal caso è necessario che:

1. Sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. Sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

ART. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

ART. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.